

## **TITOLO I - Denominazione e sede**

### **Art. 1**

E' costituita l'Associazione avente denominazione "SOCIETA' SAVONESE DI STORIA PATRIA - O.N.L.U.S." quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale

### **Art. 2**

La sede dell'associazione è fissata nel Comune di Savona.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere variato l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno altresì essere istituite o soppresse, nella Regione Liguria, filiali, agenzie ed uffici di rappresentanza.

Per quanto concerne l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie sarà invece necessaria la deliberazione dell'assemblea degli associati.

## **TITOLO II - Indicazione delle finalità ed obblighi dell'Associazione**

### **Art. 3**

Essa ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; in particolare ha lo scopo di coltivare e promuovere ogni studio attinente al patrimonio storico, artistico, archeologico urbanistico, linguistico naturalistico e culturale della Regione Liguria e del Savonese in particolare, di favorirne in special modo la conoscenza, la valorizzazione e la tutela, sia mediante la pubblicazione delle fonti o di studi originali, sia promuovendo, da sola od in unione con altri analoghi sodalizi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni.

Essa inoltre potrà svolgere, sempre nell'ambito esclusivo del perseguimento di finalità sociali e senza fini di lucro, attività di istruzione, tutela, promozione della cultura e dell'arte e valorizzazione dei beni e delle cose di interesse artistico, storico e culturale, ivi comprese le biblioteche.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al punto precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o norme successive, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

E' fatto obbligo di disciplinare uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Essendo l'Associazione iscritta nel registro del volontariato presso la Regione Liguria, è fatto obbligo di uso, nella denominazione sociale ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S."

## **TITOLO III - Durata dell'ente**

### **Art. 4**

L'associazione è costituita a tempo illimitato.

## **TITOLO IV - Diritti ed obblighi degli associati - condizioni per la loro ammissione - recesso - espulsione**

### **Art. 5**

Possono farne parte persone fisiche, Associazioni od Enti che condividono le finalità dell'organizzazione.

L'Associazione si compone di Associati che possono essere ordinari od onorari.

### **Art. 6**

Sono Associati ordinari coloro che, avendone fatta richiesta scritta, sono ammessi a far parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

Contro le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo circa la ammissione degli Associati è ammesso ricorso alla prima Assemblea ordinaria successiva. La decisione dell'Assemblea al riguardo è definitiva, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24 comma 3° del Codice Civile.

### **Art. 7**

Gli Associati Onorari ed il Presidente Onorario sono scelti tra insigni cultori italiani e stranieri degli studi storici e tra le persone che si sono rese benemerite dell'Associazione.

Essi possono essere nominati dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, e godono di tutti i diritti che competono agli Associati ordinari, con esclusione del diritto di voto.

Non possono anche far parte del Consiglio Direttivo, avendo soltanto funzione consultiva.

### **Art. 8**

Gli associati partecipano a pieno titolo alla vita dell'Associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

Prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione o dalla legge.

Hanno l'obbligo di versare la quota annuale di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasmissibile.

Tutti gli Associati Ordinari, in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi ed al voto per l'approvazione o modificazione dello statuto e dei regolamenti.

### **Art. 9**

La qualità di Associato si perde per dimissioni, decadenza o per espulsione.

E' causa di decadenza da Associato il mancato pagamento della quota associativa per un triennio.

Gli associati decaduti possono rientrare a far parte dell'Associazione tramite una nuova richiesta di adesione.

L'espulsione è deliberata dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti di chi si è reso responsabile di fatti lesivi del decoro dell'Associazione. La delibera dell'Assemblea degli Associati è definitiva, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 24 comma 3° del Codice Civile.

## **TITOLO V - Norme sull'ordinamento e l'amministrazione - (organi - loro composizione - poteri - modalità di funzionamento)**

### **Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Sindaci.

### **Sezione I - L'Assemblea degli Associati**

#### **Art. 11**

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo dell'Associazione e viene convocata dal Presidente nella data stabilita dal Consiglio Direttivo con avviso di convocazione scritto inviato, o comunque posto a conoscenza degli associati, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, a mezzo di avviso affisso dei locali della sede dell'associazione, oppure a mezzo del servizio postale o altro mezzo equivalente (quali fax, e-mail ecc.), ivi compresa la consegna fatta a mani dell'interessato. Ciascun associato, a tal fine, è tenuto a comunicare all'Associazione il proprio domicilio anagrafico e, se posseduto, il proprio numero di fax e la propria E-mail.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso.

#### **Art. 12**

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sono indicati il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea elegge un proprio Presidente che verifica la regolarità dei lavori, ed un Segretario, anche non associato, che provvede alla stesura del verbale dell'assemblea; (l'incarico di segretario attribuito a persona non associata, è comunque gratuito).

#### **Art. 13**

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per discutere ed approvare il bilancio, la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, i programmi presentati dal Consiglio, ed ogni altra questione posta all'ordine del giorno.

#### **Art. 14**

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria degli associati sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con i versamenti delle quote associative.

Anche in seconda convocazione (che non può avere luogo nello stesso giorno della prima), le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria degli associati sono prese a maggioranza di voti, ma l'Assemblea, in deroga al predetto articolo 21, è validamente costituita, quando siano intervenuti almeno cinque associati con diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, anche per delega o voto per corrispondenza, per fax o per E-mail, della maggioranza degli Associati in regola con i pagamenti e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

L'Assemblea che delibera la messa in liquidazione dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli Associati aventi diritto al voto.

#### **Art. 15**

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato mediante semplice delega scritta. Ciascun Associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 nelle deliberazioni che approvano il bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i Componenti del Consiglio Direttivo ed i Componenti del Collegio dei Sindaci, non possono rappresentare per delega altri associati.

Le Associazioni e gli Enti partecipano all'Assemblea degli Associati, tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato.

#### **Art. 16**

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata, inviata al Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno, da almeno 1/10 degli associati, come previsto dall'art. 20 comma 2° del Codice Civile.

Il Presidente, od un membro indicato dal Consiglio Direttivo, provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

#### **Art. 17**

L'Assemblea può eleggere, a maggioranza assoluta dei presenti, tra i suoi Associati onorari, il Presidente onorario dell'Associazione. La carica di Presidente onorario è vitalizia.

#### **Art. 18**

Per la trattazione di particolari argomenti con deliberazione del Consiglio Direttivo può essere stabilito che l'Assemblea degli associati venga tenuta mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione degli Associati legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento agli associati in regola con il pagamento della quota risultanti iscritti nel libro degli associati alla data dell'inizio della procedura.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto in forma non assembleare non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio avente diritto al voto la partecipazione alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

### **Sezione II - Il Consiglio Direttivo**

#### **Art. 19**

Il Consiglio Direttivo, è l'organo esecutivo dell'Associazione, ed è eletto dall'Assemblea degli Associati a maggioranza semplice degli intervenuti o delegati, con votazione segreta.

#### **Art. 20**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri che dureranno in carica tre esercizi.

L'Assemblea degli Associati, prima di ogni elezione, stabilirà il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Bibliotecario. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vice-Presidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di impedimento temporaneo.

Se per qualsiasi motivo viene meno un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà per cooptazione a designare il primo dei non eletti, sottoponendo la nomina all'approvazione della prima Assemblea degli Associati.

#### Art. 21

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Esso, in particolare:

Delibera sulle richieste di adesione all'Associazione, sulla nomina degli associati onorari e sull'esclusione degli associati, con le modalità di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

Determina l'importo della quota associativa annuale ed i termini per il versamento.

Esegue le deliberazioni dell'Assemblea.

Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Programma l'attività dell'Associazione.

Presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione di commento sulla gestione.

Delibera su quant'altro necessario al funzionamento dell'Associazione che non sia, per legge o per Statuto, demandato alla competenza dell'Assemblea.

Delibera la promozione o la resistenza in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione, comprese le Commissioni Tributarie, autorizza a transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, autorizzando il Presidente a conferire le necessarie deleghe o procure alle liti a legali o altre categorie di professionisti ed a nominare arbitri.

Delibera l'assunzione di lavoratori dipendenti o incarichi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, autorizzando il Presidente a sottoscrivere lettere di assunzione, contratti di collaborazione, ed a porre in essere quanto necessario per gli adempimenti presso gli Enti Previdenziali od Infortunistici.

Delibera la stipula di contratti assicurativi a favore dei propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione dei relativi atti.

#### Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (od in caso di impedimento temporaneo dal Vice Presidente) ogni volta che questi lo ritiene opportuno, a mezzo di avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare con avviso scritto inviato agli interessati, almeno dieci giorni prima della data fissata a mezzo di avviso affisso nei locali della sede dell'associazione, oppure a mezzo del servizio postale o altro mezzo (quali fax, e-mail ecc.), ivi compresa la consegna fatta a mani dell'interessato.

#### Art. 23

Il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, in sessione unica, potrà validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di impedimento temporaneo dal vice presidente.

In caso di assenza del segretario, verrà nominato dal Presidente per quella riunione un sostituto del segretario.

#### Art. 24

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo saranno documentate da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario. Il Presidente potrà richiedere la sottoscrizione del verbale anche da parte dei Consiglieri intervenuti.

#### Art. 25

Il Consiglio dura in carica tre anni, ed i suoi membri sono tutti rieleggibili.

#### Art. 26

E' facoltà del Consiglio Direttivo demandare, a Consiglieri od ad Associati, l'espletamento di particolari compiti e funzioni. Il Consiglio Direttivo può inoltre costituire commissioni di studio aperte anche ai non Associati, ritenuti competenti per gli specifici compiti ad esse affidati.

In caso di nomina di Commissioni, queste non potranno superare la durata in carica del Consiglio Direttivo.

#### Art. 27

Il Consiglio Direttivo cura la pubblicazione degli Atti e Memorie dell'Associazione e di eventuali altre pubblicazioni.

Agli autori degli articoli e delle note inserite nei volumi spetta solo il diritto morale d'autore, mentre il diritto patrimoniale ed ogni altro diritto di pubblicazione e riproduzione spetta all'Associazione, che è libera di disporre dei volumi nei modi che ritiene più opportuni, il Consiglio Direttivo fissa le norme editoriali, le modalità di collaborazione alle pubblicazioni, esamina i manoscritti inviati per la pubblicazione e stabilisce, con decisione inappellabile, quali possono essere pubblicati.

#### Art. 28

Potranno, sempre nel rispetto delle disposizioni statutarie, essere predisposti:

appositi regolamenti per le procedure assembleari, la gestione dell'Associazione, le modalità per l'elezione e il funzionamento del Consiglio Direttivo, la nomina di Commissioni con compiti specifici, (le Commissioni non possono superare la durata in carica del Consiglio Direttivo), l'organizzazione e il funzionamento della Biblioteca sociale.

I regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo avranno validità dopo l'approvazione dell'Assemblea e saranno pubblicati sugli atti dell'Associazione.

### **Sezione III - Il Presidente**

#### Art. 29

Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione.

Il Presidente (od in caso di impedimento temporaneo il Vice Presidente):

Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo.

Presiede il Consiglio Direttivo.

Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

E' preposto alla redazione e conservazione dei libri dell'Associazione.

Coordina l'attività dell'Associazione.

Art. 30

Il Presidente dura in carica per un triennio ed è rieleggibile, ma la carica non può essere confermata per più di due trienni consecutivi.

Art. 31

L'Assemblea degli Associati, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, può, per giustificati motivi, revocare il presidente e ciascun componente del Consiglio Direttivo.

#### **Sezione IV - Il Collegio dei Sindaci**

Art. 32

Il Collegio dei Sindaci è composto da un Presidente e da due membri, eletti, con le stesse modalità del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati tra una rosa di candidati, anche esterni all'Associazione, che abbiano competenza nella materia contabile ed amministrativa.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la corretta applicazione dello Statuto Sociale.

#### **TITOLO VI - Gratuità della cariche sociali**

Art. 33

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti, compreso il Collegio dei Sindaci, salvo il rimborso delle spese vive, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento dei compiti espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Direttivo e solo ai fini di funzioni inerenti la carica ricoperta.

#### **TITOLO VII - Responsabilità**

Art. 34

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

#### **TITOLO VIII - Risorse economiche**

Art. 35

L'Associazione può acquistare beni mobili, immobili e mobili registrati, occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli associati.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Contributi degli aderenti (quota associativa);
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di enti od istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, inerenti il perseguimento delle finalità statutarie;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dallo statuto;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 36

I contributi degli associati sono costituiti dalla quota di iscrizione (se deliberata dal Consiglio Direttivo) e dalla quota associativa annuale i cui importi, e la data entro la quale debbono essere versati, sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 37

I contributi, le donazioni e le elargizioni in denaro in genere effettuate da Enti pubblici e privati, o da persone fisiche, nonché eventuali lasciti testamentari, sono accettati dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

#### **TITOLO IX - Bilancio e rendicontazione**

Art. 38

Entro il 31 marzo di ogni anno solare, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, corredati da una relazione sulla gestione.

Il Collegio dei Sindaci, dopo aver ricevuto dal Consiglio Direttivo il bilancio e la relazione sulla gestione, redige una relazione di commento al bilancio da presentare anch'essa all'Assemblea degli Associati.

Il bilancio, la relazione del Consiglio Direttivo e la relazione del Collegio Sindacale debbono essere depositati presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve discuterli, ed ogni associato potrà prenderne visione.

Gli utili o gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio, eventualmente provvisoriamente contabilizzati in un fondo di riserva, dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività oggetto dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse, nei tempi e secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO X - Estinzione dell'ente - Criteri di devoluzione delle disponibilità e degli eventuali beni residui**

Art. 39

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, delibera con la maggioranza all'uopo prevista dall'art. 14 e nomina a maggioranza assoluta uno o più liquidatori conferendo ad essi i necessari poteri.

Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, con preferenza per altre associazioni od enti con analoga finalità aventi sede in Liguria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1966, n. 662, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **TITOLO XI - Norma di rinvio**

Art. 40

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile ed alla legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) od altra normativa sulle Associazioni non lucrative di utilità sociale.